

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 267

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati BODRATO, FOSCHI, FRACANZANI, GIORDANO

Presentata il 25 luglio 1968

Modificazioni all'articolo 75 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238,
sull'ordinamento dello stato civile

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'articolo 314-2 del codice civile precisa che:

« L'adozione speciale è permessa ai coniugi uniti in matrimonio da almeno cinque anni tra i quali non sussiste separazione personale neppure di fatto e che sono fisicamente e moralmente idonei ad educare, istruire ed in grado di mantenere i minori che intendono adottare.

L'età degli adottanti deve superare di almeno venti anni e di non più di quarantacinque l'età dell'adottando ».

Questa norma è stata stabilita dal legislatore al fine di dare ai bambini che ne sono privi una famiglia fisicamente e moralmente idonea e con normali capacità economiche. Per quanto concerne la differenza di età fra adottando e ciascun adottante il legislatore ha giustamente previsto una inidoneità assoluta quando anche uno solo dei coniugi abbia superato la differenza di età di 45 anni.

Tutte queste norme, ivi compresa quella di consentire l'adozione speciale solo ai coniugi uniti in matrimonio da almeno cinque anni e non separati neppure di fatto, attuano pienamente la finalità dell'istituto giuridico dell'adozione speciale (dare una famiglia ai

bambini che ne sono privi) e rispondono all'interesse preminente del minore, principio più volte richiamato dalla legge n. 437 del 1967.

Fin dal momento dell'entrata in vigore della legge sull'adozione speciale (7 luglio 1967), le persone, coniugate o meno, che non rispondevano ai requisiti di cui all'articolo 314-2 del codice civile, si sono adoperate per ottenere bambini in affidamento.

È accaduto ed avviene che queste persone, constatata l'impossibilità di avere figli in affidamento dai tribunali per i minorenni, si siano rivolte e si rivolgano agli ufficiali dello stato civile per ottenere la consegna di figli di ignoti ai sensi delle formule 42 e 119 del decreto ministeriale 7 luglio 1958.

Ciò costituisce grave pregiudizio per i bambini in quanto l'ufficiale dello stato civile è nell'assoluta impossibilità giuridica e pratica di accertare la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 314-2 del codice civile. D'altra parte il tribunale per i minorenni, quando esamina la situazione del minore al fine della dichiarazione dello stato di adottabilità (e ciò avviene molto spesso a distanza di mesi) si trova nel dilemma di accettare la sistemazione familiare del minore anche se

essa non soddisfa le esigenze del bambino o provocare agli affidatari e soprattutto al minore un grave trauma psichico imponendo il rispetto della legge e quindi l'allontanamento del minore dagli affidatari non in possesso dei requisiti previsti dalla legge sull'adozione speciale.

A questo riguardo si osserva che se gravi sono gli effetti della carenza di cure familiari, deleterie sono le conseguenze della separazione.

D'altra parte è assurdo che di fronte a migliaia di richieste di adozione speciale da parte di coniugi validi si verificano dei casi (purtroppo numerosi) di bambini figli di ignoti affidati alla cieca a coniugi o persone non in grado di poter procedere all'adozione speciale.

È parimenti assurdo che i tribunali per i minorenni siano messi di fronte a situazioni di fatto che limitano l'autonomia delle loro decisioni.

È infine inconcepibile che bambini adottabili con adozione speciale vengano adottati con adozione tradizionale, o affiliati o restino in semplice affidamento a causa di situazioni di fatto precostituite e che si possono evitare.

Mentre confidiamo che gli onorevoli colleghi vorranno dare la loro approvazione alla presente proposta di legge, sentiamo il dovere di richiamare all'attenzione del Ministro di grazia e giustizia la necessità di modificare le formule contenute nel decreto ministeriale del 7 luglio 1958, del Ministero di grazia e giustizia al punto n. 42 sopprimendo le parole « al caso figlio di genitori non conosciuti che si consegna al dichiarante », nonché al punto 119 sopprimendo le parole « o che si affida a persona ».

Queste modifiche sono necessarie al fine di evitare che questa proposta, una volta divenuta legge, venga a trovare degli ostacoli sul piano della sua pratica applicazione con la sopravvivenza di formule non più adeguate.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

L'articolo 75 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, è sostituito dal seguente:

« Chiunque trova un bambino deve farne la consegna all'ufficiale dello stato civile con le vesti e gli altri oggetti e contrassegni rinvenuti presso il bambino stesso; deve inoltre dichiarare tutte le circostanze di tempo e di luogo in cui il rinvenimento è avvenuto.

Della consegna si redige nel registro di nascita processo verbale circostanziato, nel quale si devono in ogni caso enunciare l'età apparente e il sesso del bambino, il nome e cognome che gli sono imposti e l'istituto a cui esso è consegnato.

I bambini trovati e quelli denunciati come nati da genitori ignoti possono essere affidati solo ai servizi di assistenza dell'amministrazione provinciale del luogo in cui il bambino è stato trovato o è nato.

L'ufficiale dello stato civile procede, entro dieci giorni dalla formazione dell'atto, alla segnalazione di cui all'articolo 314-5 del codice civile ».